

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **56/1970** (ECLI:IT:COST:1970:56)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **ROCCHETTI**

Camera di Consiglio del **10/02/1970**; Decisione del **09/04/1970**

Deposito del **15/04/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **4958 4959**

Atti decisi:

N. 56

SENTENZA 9 APRILE 1970

Deposito in cancelleria: 15 aprile 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 102 del 22 aprile 1970.

Pres. BRANCA - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68, prima parte, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 666, commi primo e secondo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1968 dal pretore di Racconigi nel procedimento penale a carico di Carena Antonio, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento penale a carico di Carena Antonio, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 68, prima parte, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666, commi primo e secondo, del codice penale, per avere in occasione della festa del patrono e nel proprio esercizio pubblico, organizzato e tenuto una gara di giuoco delle bocce, senza la licenza del Questore che glie l'aveva negata: il pretore di Racconigi ha sollevato, in rapporto ad entrambi i citati articoli, questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'articolo 17, comma secondo, della Costituzione.

Se, per le riunioni anche in luogo pubblico, ha osservato il pretore, la norma costituzionale dispone che non sia richiesto preavviso, nessuna autorizzazione deve occorrere per tenere in un pubblico esercizio che è luogo aperto al pubblico una gara di bocce; sì che l'art. 68, prima parte, del testo unico delle leggi di p.s. e l'art. 666 del codice penale - sopra citati - che richiedono, per trattenimenti del genere da tenersi in tali luoghi, la licenza del Questore, appaiono non conformi alla norma costituzionale.

Considerato in diritto:

1. - Il pretore di Racconigi ritiene che gli artt. 68 del testo unico delle leggi di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e 666 del codice penale - i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del Questore - siano contrari alla norma dell'art. 17 della Costituzione, la quale dispone che solo per le riunioni in luogo pubblico e non anche per quelle in luoghi aperti al pubblico, deve essere dato preavviso alla autorità. E se non occorre preavviso, argomenta il pretore, non può a maggior ragione occorrere licenza.

2. - La questione è fondata, ma solo parzialmente.

Dispone l'art. 17 della Costituzione che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi e che per le (loro) riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Il diritto di riunione è quindi tutelato nei confronti della generalità dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle attività lecite, anche se per scopo di comune divertimento o passatempo (sentenza n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui si riferiscono i due articoli in rapporto ai quali è stata sollevata la questione di costituzionalità.

Se, dunque, la riunione è indetta anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le

citare disposizioni, nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre.

Gli articoli denunziati, in quanto, per tale fattispecie, richiedono in ogni caso e da parte di tutti una licenza, sono da ritenersi perciò contrari alla norma costituzionale.

3. - Diversamente è a dirsi se la riunione, avente per oggetto un trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., è invece indetta in un pubblico locale da parte del titolare nell'esercizio della sua attività imprenditoriale.

In tal caso non è il diritto di riunione quello che egli intende esercitare, bensì il diritto di libera iniziativa economica che gli consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attività lecite inerenti alla sua impresa.

Si è, cioè, non più nella sfera dei diritti dell'art. 17 della Costituzione, ma di quelli tutelati dall'art. 41, che, peraltro, ammettono limiti e controlli nel pubblico interesse. Ad ogni modo, poiché tale ultima norma non è stata invocata, la Corte deve astenersi dall'esame della questione relativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.